

N. R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Gaia Muscato  
Clara Ciofetti  
Fabrizio Pieschi

Presidente relatrice  
Giudice  
Giudice

all'esito dell'udienza del 14/10/2016  
nel procedimento per reclamo iscritto al n. **5627/2016** r.g.

promosso da

**ENEL ENERGIA SPA**  
dell'avv.

RECLAMANTE

contro

con il patrocinio dell'avv. Andrea Savino elettivamente domiciliato in  
piazza IV Novembre 36 06123 Perugia presso lo studio del predetto difensore

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato il giorno 11.8.2016, l'Enel Energia s.p.a. proponeva reclamo avverso l'ordinanza del 1.8.2016 con cui il tribunale di Perugia – in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da \_\_\_\_\_ li ed a conferma del decreto emesso *inaudita altera parte* in data 1.6.2016 – le aveva ordinato di “*procedere alla riattivazione dell'utenza intestata al ricorrente presso la sua abitazione di \_\_\_\_\_ 11)*”.

Quali motivi di reclamo l'Enel Energia s.p.a. deduceva: 1) vizio di ultrapetizione per avere il giudice di prime cure rinvenuto il *periculum in mora* – in assenza di allegazione di parte – nell'incapacità patrimoniale dell \_\_\_\_\_, che non gli avrebbe permesso di pagare la fattura contestata riservandosi di ripetere il pagamento all'esito del giudizio sulla sua effettiva spettanza; 2) insussistenza del *fumus boni iuris* attesa la legittimità della sospensione della fornitura ai sensi dell'art. 1460 e 1565 c.c.

\_\_\_\_\_, costituendosi in giudizio, insisteva per il rigetto del reclamo riproponendo le difese già svolte nella fase dinanzi al giudice monocratico.

\*\*\*\*\*

Il reclamo va rigettato.



Con la domanda cautelare che ci occupa – la cui cognizione è interamente devoluta al giudice del reclamo – è richiesto tutela anticipata e d'urgenza rispetto alla futura domanda di adempimento del contratto di fornitura di gas naturale stipulato con la Enel Energia s.p.a., deducendo l'illegittimità della sospensione della fornitura da parte della somministrante.

La difesa dell'Enel Energia si fonda essenzialmente sulla legittimità della sospensione della propria prestazione, in quanto compiuta, ai sensi dell'art. 1460 e 1565 c.c., in conseguenza dell'inadempimento dell' [ ] all'obbligazione di pagamento della fornitura di gas effettuata nel periodo ottobre 2009-aprile 2014 (fattura n. [ ] di € 4.855,56).

La fattura non pagata attiene a consumi ricostruiti (secondo le modalità di calcolo previste nell'art. 11 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 200/99) in seguito all'accertamento della manomissione del contatore relativo all'utenza dell' [ ] (manomissione compiuta da ignoti in data antecedente al 20.2.2008); tale credito è controverso avendo il cliente corrisposto il minore importo di € 2.500,00 e introdotto dinanzi al giudice di pace azione di accertamento negativo del debito residuo (procedimento n. [ ] Giudice di pace di Perugia).

Le predette circostanze di fatto sono incontestate.

Venendo quindi all'esame dei motivi di opposizione e principiando dalla contestazione del *fumus boni iuris*, deve osservarsi che l'inadempimento dell' [ ] all'obbligazione di pagamento della fattura contestata non è sufficiente a giustificare la sospensione della prestazione a carico della somministrante.

Secondo il principio *inadimplenti non est adimplendum*, la sospensione della controprestazione è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede; spetta dunque al giudice operare una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti – avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse – e, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave, ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., ritenere che il rifiuto di questa ultima ad adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (*ex multis* cass. 9317/2016).

Tali principi generali trovano specificazione con riguardo alla somministrazione nella norma dell'art. 1564 c.c. – secondo cui in caso di inadempimento di singole prestazioni la risoluzione del contratto può essere richiesta dalla controparte solamente se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti – e dell'art. 1565 c.c. – il quale esclude che il somministrante possa, senza dare congruo preavviso, sospendere la fornitura in presenza di un inadempimento di lieve entità.

Dalla lettura di siffatte norme si ricava che l'inadempimento che giustifica la sospensione della fornitura è solamente quello grave e che tale gravità va valutata non solo in ragione della importanza quantitativa e qualitativa della prestazione non eseguita, ma anche in ragione della sua idoneità a far venir meno la fiducia nella futura correttezza della controparte nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico.

Nel caso di specie nel compiere la predetta valutazione di gravità dell'inadempimento del cliente devono tenersi in considerazione le seguenti circostanze di fatto: 1) che il rapporto di fornitura ha continuato ad avere esecuzione dopo l'accertamento della manomissione, avendo l'Enel continuato a fornire energia elettrica e avendo [ ] regolarmente pagato le fatture successive (circostanza incontestata); 2) che la manomissione del contatore non è stata addebitata al cliente, mancando



finanche un'allegazione in tal senso; 3) che l' [redacted] ha parzialmente pagato la fattura relativa ai consumi ricostruiti; 4) che [redacted] i ha agito in giudizio per contestare la ricostruzione dei consumi unilateralmente operata dalla fornitrice.

Sulla base delle predette circostanze di fatto deve ritenersi che – pur ipotizzando che il corrispettivo quantificato dalla fornitrice sia effettivamente dovuto – l'inadempimento dell' [redacted] non è di gravità tale da giustificare l'inadempimento dell'Enel.

Ed infatti – ribadito che si tratta dell'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, non essendo, come detto, imputata all' [redacted] la manomissione del contatore – l'inadempimento risulta circoscritto solo ad una parte (circa € 2.000,00) del credito di cui alla fattura n. [redacted] (essendo state pagate tutte le altre fatture, precedenti e successive) ed appare di misura complessivamente contenuta, ove raffrontato all'ammontare globale delle obbligazioni del predetto cliente per la complessiva fornitura ricevuta.

Inoltre le particolari circostanze del caso (adempimento delle fatture successive e esistenza di controversia relativa alla misura dei consumi ricostruiti) rendono palese che il rifiuto di pagamento dell' [redacted] è relativo solamente ad una specifica pretesa (quella relativa ai consumi ricostruiti) e pertanto lasciano ragionevolmente presumere che il cliente onorerà le future fatture, così come ha fatto con quelle emesse successivamente alla fattura contestata.

Per tali ragioni l'inadempimento dell' [redacted] appare inidoneo a far venir meno la fiducia della somministrante nella ulteriore corretta esecuzione del contratto e dunque, in definitiva, inidoneo a giustificare la sospensione dell'erogazione.

Quanto al *periculum in mora*, va ribadito quanto osservato già dal primo giudice, nel decreto emesso *inaudita altera parte*, in punto di natura essenziale della prestazione sospesa e dunque di incidenza sui diritti assoluti della persona (primo fra tutti quello alla salute) del diritto di credito all'erogazione del gas per gli ordinari utilizzi domestici.

In proposito va osservato come tale pericolo – debitamente allegato [redacted] – sia stato posto in prima battuta a fondamento del provvedimento impugnato (come risulta dalla lettura del decreto), essendosi, solo successivamente e per completezza, il giudice di prime cure soffermato (nell'ordinanza di conferma del decreto) sulla questione della possibilità del ricorrente di evitare il pregiudizio provvedendo al pagamento della fattura contestata (per poi ripetere le somme che fossero risultate, all'esito del giudizio dinanzi al giudice di pace, indebitamente versate).

Su quest'ultimo punto (esigibilità di una condotta di *solve et repete* da parte del cliente) non può che concordarsi con il primo giudice, atteso che le valutazioni compiute nel provvedimento reclamato hanno trovato ulteriore conferma nella dichiarazione dei redditi dell' [redacted] per l'anno 2016 (prodotta in allegato alla comparsa di costituzione del reclamato) dalla quale si evince che questi ha un reddito imponibile annuo di € 22.726,00 (reddito annuo, al netto dell'imposta, pari ad € 17.190,00), pari ad € 1.432,50 netti mensili, e dunque un reddito medio-basso sul quale la spesa di € 2.000,00 (anche ove rateizzata) è in grado di incidere significativamente.

Ne consegue che non può ragionevolmente pretendersi dal ricorrente il pagamento con riserva di ripetizione.

La regolamentazione delle spese di lite deve essere rimessa al giudizio di merito.

**P.Q.M.**

rigetta il reclamo;



spese al merito.

Perugia, 14/10/2016

La presidente relatrice  
Gaia Muscato

